



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Piazza all'Arma dei Carabinieri, 7/A - Cap. 31032
(C.F. 80020700268) - Tel. 0422/788048 - Fax: 0422/822809
www.iccasale.gov.it - e-mail: tvic82200l@istruzione.it
PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

Prot.n. (vedasi segnaturo)

Casale sul Sile, 04/04/2018

All'albo on line

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA l'assenza di n. 3 unità di collaboratore scolastico, di cui 1 in servizio nel plesso Andersen della Scuola dell'Infanzia di questa istituzione scolastica;

VISTO che il comma 332 dell'art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 dispone che, a decorrere dal 1 settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi per i primi sette giorni di assenza del personale collaboratore scolastico;

CONSIDERATA l'impossibilità di sostituire il collaboratore assente con l'assegnazione di ore eccedenti ad altro collaboratore scolastico;

CONSIDERATO che la mancata sostituzione del collaboratore scolastico assente non consentirebbe di garantire l'incolumità e la sicurezza degli alunni, la sorveglianza sugli alunni allergici in mensa, la corretta procedura della somministrazione farmaci e la presenza di personale formato per la prevenzione incendi e il pronto soccorso, a causa anche della struttura architettonica estesa, con numerosi servizi e ampia palestra;

CONSIDERATO che nel plesso di servizio del collaboratore assente sono presenti n. 2 alunni con disabilità di cui n. 1 alunno con gravità accertata (art. 3, c. 3, legge 104/92) e che la mancata sostituzione non consentirebbe di assistere tali alunni e di garantirne la permanenza nel plesso;

CONSIDERATA la necessità di garantire condizioni igieniche adeguate nel plesso in questione;

VERIFICATA l'impossibilità di ricorrere ad una riorganizzazione del servizio per sostituire i collaboratori scolastici assenti, dovendo garantire la copertura delle medesime esigenze nelle altre sedi dell'istituto;

VERIFICATA l'impossibilità di procrastinare i servizi forniti dal collaboratore scolastico assente perché la loro continuità è indispensabile;

VERIFICATA l'impossibilità di assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico senza la sostituzione del collaboratore assente, **a garanzia dei diritti, costituzionalmente garantiti, all'istruzione, alla sicurezza e all'incolumità dei piccoli allievi;**

Vista la nota prot.2116 del 30.09.2015 del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR ;

DETERMINA

di procedere al conferimento di una supplenza breve dal 04/04/2018 al termine dell'assenza del titolare.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Antonina Randazzo
Documento firmato digitalmente
Ai sensi del c.d. Cad e normativa connessa